

SÌ SÌ NO NO

Ubi Veritas et Iustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione · Attuazione e Informazione · Disamina · Responsabilità

Quindicinale Cattolico « ANTIMODERNISTA »

Fondatore: Sac. Francesco Putti

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau

Anno XXV n. 5

15 Marzo 1999

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE « PENNE » PERÒ: « NON VOLER SAPERE CHI L'HA DETTO MA PONI MENTE A CIÒ CHE' DETTO » (Im. Cr.)

Una scomunica invalida – uno scisma inesistente

Riflessioni a dieci anni dalle consacrazioni di Ecône Studio Canonico

3. I termini giuridici della questione

3. 1 La scomunica

Consideriamo, ora i termini strettamente giuridici della questione, affinché i lettori (in gran parte non specialisti) possano avere innanzi agli occhi un quadro il più possibilmente chiaro.

Mons. Lefebvre è stato condannato per avere consacrato quattro Vescovi senza mandato del Papa.

Sull'argomento seguiamo l'esposizione del prof. Kaschewski: «1. *La consacrazione episcopale occupa nella gerarchia delle consacrazioni il posto più elevato: per un Cardinale o per il Papa, infatti, non si dà consacrazione. Il Vescovo gode di due poteri: 1) il potere d'ordine* [nel quale rientra il potere di consacrare Sacerdoti e Vescovi]; 2) *il potere di giurisdizione*, che egli non può esercitare se non è in possesso di una Diocesi. Il potere episcopale è un potere di **diritto divino**, che conferisce al Vescovo un' autorità propria e gli assicura un' autonomia giuridico-costituzionale che neppure il Papa può sopprimere o modificare»⁴³.

Quest'autonomia di cui gode il Vescovo dipende dalla natura del suo potere, che deriva direttamente da Nostro Signore, perché i Vescovi sono i successori degli Apostoli e quindi godono di quel potere che agli Apostoli è stato conferito da Cristo in persona e non da uno di loro. Quello tra i Dodici già investito da Nostro Signore dell'autorità indiscussa di capo (San Pietro) non fu, infatti, la fonte del potere degli altri Apostoli, potere identico a quello di Pietro: potere d'insegnare la retta dottrina, di assolvere dai peccati, di celebrare la S. Messa, di consacrare Vescovi e Sacerdoti.

a pagina 8

SEMPER INFIDELES

● I novissimi riveduti e corretti dal card. Biffi (*il Giornale* 5 agosto 1998)

L'autonomia del potere episcopale, però, non vuol dire indipendenza. La sottomissione dei Vescovi all'autorità del Papa era affermata in modo molto chiaro dal CIC del 1917, al can. 329 & 1: «I Vescovi sono successori degli Apostoli e per divina

istituzione sono a capo delle Chiese locali, che governano con potestà ordinaria sotto l'autorità del Romano Pontefice»⁴⁴.

Nel nuovo CIC, in conseguenza delle istanze democratiche che il Vaticano II ha voluto impropriamente affermare nella Chiesa, il principio della sottomissione al Papa, pur presente, è dichiarato in modo meno chiaro, per non dire ambiguo (per esempio al can. 375 & 2). Tuttavia, mantenendo una prassi millenaria (da Gregorio VII in poi), anche il CIC del 1983 afferma che è proibito consacrare un Vescovo senza mandato pontificio, cioè senza previa autorizzazione del Papa. Ed infatti il testo del prof. Kaschewski così prosegue: «2. *A nessuno è lecito consacrare un Vescovo senza mandato pontificio (can. 1013 CIC del 1983). Chi contravviene a questo canone incorre nella scomunica "latae sententiae" riservata alla Sede Apostolica (can. 1382 CIC del 1983). Nella scomunica "latae sententiae" si incorre "ipso facto", cioè nel momento stesso del delitto e non abbisogna che la pena sia inflitta per decreto. Per la consacrazione illegale di Vescovi il vecchio codice minacciava soltanto la sospensione ("ipso iure suspensi sunt, donec Sedes Apostolica eos*

dispensaverit”, can. 2370, CIC del 1917). Solo col decreto del Sant’Uffizio, 9 agosto 1951, a seguito delle tragiche vicende della Chiesa nella Repubblica comunista cinese [vescovi della “chiesa patriottica” cinese nominati dai governanti comunisti –ndr], fu introdotta la pena della scomunica (*ipso facto*), riservata alla S. Sede “specialissimo modo”⁴⁵.

Il nuovo CIC non ci dà la definizione della scomunica, che deve essere desunta dal CIC piano-benedettino (can. 2257 ss.). Essa consiste nella “esclusione” (esteriore) dalla “comunione dei fedeli”. Appartiene a quel tipo di pene chiamate “censure” (censurae), che sono: la scomunica, l’interdetto, la sospensione (CIC 1917, can. 2255, & 1). Le censure sono pene “medicinali” perché devono costituire come una medicina per il disubbidiente (o “contumace”) affinché si convinca del suo errore e faccia ammenda. Nel momento in cui il reo o “contumace” recede dalla sua disubbidienza, la pena gli deve essere rimessa (o “assolta”)⁴⁶. Le pene medicinali si distinguono da quelle “vindicative” (“expiatorie” nel nuovo CIC), le quali hanno invece come scopo essenziale non l’emendazione del reo, ma la reintegrazione dell’ordine giuridico violato⁴⁷.

La scomunica, per quanto grave nei suoi effetti (comporta tra l’altro il divieto e di amministrare e di ricevere i sacramenti), è una sanzione di tipo amministrativo, che può essere tolta dalla stessa autorità che l’ha inflitta. Inoltre “*la comunione da cui si viene esclusi non è quella interna, inerente all’anima e comprendente i beni della vita teologale, quali la grazia e le virtù della fede, speranza e carità, di natura invisibile, ma quelli esterni, visibili, affidati alla Chiesa ed ordinati a produrre i beni spirituali interni o gli altri esterni che sono inseparabilmente connessi con gli interni (sacramenti, sacrificio, potestà ecclesiastica, etc.). La comunione radicale o ontologica, che ci fa membri [con il battesimo –ndr] del Corpo mistico di Cristo non viene posta in causa dalla scomunica*”⁴⁸.

3.2 La scomunica ingiusta

Una specie di scomunica esisteva (ed esiste tuttora) presso gli Ebrei⁴⁹ e San Giovanni ci dice che quei capi giudei, che erano favorevoli a Gesù, non osavano dichiarare che era Lui il Messia promesso, per paura di essere cacciati dalla Sinagoga, di essere cioè formalmente esclusi per decreto dell’autorità dalla comunità dei credenti⁵⁰.

Esiste quindi la possibilità che la scomunica sia inflitta ingiustamente. Le “scomuniche” che i farisei increduli e persecutori minacciavano o si apprestavano ad infliggere ai discepoli di Nostro Signore, sono un esempio di scomunica ingiusta: “*Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l’ora in cui chi vi ucciderà penserà di rendere omaggio a Dio. E vi tratteranno così perché non hanno conosciuto né il Padre né Me*” (Ioan. 16, 2, cit.).

Un altro esempio famoso è la scomunica inflitta da Alessandro VI al Savonarola⁵¹.

3.3 Scomunica latae e ferendae sententiae

La scomunica può essere *latae sententiae* o *ferendae sententiae*. Sono, queste ultime, due categorie generalissime del diritto penale della Chiesa, che trovano applicazione anche nel caso della scomunica. Una pena canonica si dice “*latae sententiae*” quando “*vi si incorra per il fatto stesso di aver commesso un reato*”⁵². Ciò significa che la pena inerisce, per così dire, al fatto delittuoso, senza che si debba attendere che un giudice o un superiore la infliggano mediante sentenza o decreto. Per questo si suol dire che la scomunica “*latae sententiae*” si applica automaticamente. L’applicazione della pena ha quindi valore solo dichiarativo, perché il decreto o la sentenza che la contengono si limitano a dichiararne l’esistenza. Tant’è vero che gli effetti giuridici di tale dichiarazione si producono ex tunc ovvero dal momento in cui è stato compiuto il fatto delittuoso (can. 2232 & 2 CIC del

1917), e non dal momento della sentenza o del decreto.

La pena ferendae sententiae è, invece, quella che “*debbà essere inflitta dal giudice o dal superiore*”⁵³. E ciò avviene di regola dopo un giudizio. In questo caso, la sentenza o il decreto sono costitutivi della pena: essi non si limitano a dichiarare l’esistenza di una pena che già inerisce ad un certo comportamento, ma la fanno venire in essere, la costituiscono al termine del giudizio, che potrebbe, infatti, concludersi anche con una assoluzione. Perciò, gli effetti giuridici della pena ferendae sententiae si producono ex nunc, cioè dal momento della sentenza o decreto, non dal momento in cui è stato commesso il fatto imputato come reato. Non si ha qui alcuna retroattività. Al contrario che nella pena *latae sententiae*, in quella *ferendae sententiae* non ci può essere pena senza giudizio e conseguenti sentenza o decreto. La differenza non è da poco. Tant’è vero che il codice piano-benedettino specifica che “*la pena si deve sempre intendere ferendae sententiae*”, a meno che non si affermi espressamente doversi essa intendere *latae sententiae* oppure ipso facto o ipso iure e simili espressioni equivalenti⁵⁴.

3.4 Imputabilità e pene latae sententiae

Ogni diritto penale evoluto prende in considerazione l’elemento soggettivo del reato e ne fa una condizione determinante della sua imputabilità al soggetto agente. Perché quest’ultimo possa considerarsi punibile non basta che egli abbia commesso l’azione criminosa ma è necessario che egli sia imputabile, che cioè l’azione compiuta contro la legge gli possa essere ascritta in quanto azione di un soggetto capace di intendere e di volere e quindi sorretto da una volontà indirizzata liberamente ad un determinato fine. Perché ci sia la piena imputabilità penale occorre che il soggetto abbia agito con l’animus laedendi ovvero, come

dicevano i giuristi romani, dolo malo. Recita infatti, il can. 1321 & 2: «*Alla pena stabilita per legge o precetto, è tenuto colui che la legge o precetto ha deliberatamente violato...*».

Una forma attenuata di imputabilità è invece quella che contempla non il dolo, ma la colpa, intesa non in senso morale, ma tecnico-giuridico, come disposizione del soggetto (detta «colposa») che non mostra l'*animus laedendi*, ma una semplice «*omissione della diligenza dovuta*» (can. 1321 & 2 CIC del 1983). Nei casi di violazione colposa delle norme, la punibilità può venir meno (can. cit.)⁵⁵.

Nel diritto della S. Chiesa, l'elemento soggettivo (la volontà, l'intenzione del soggetto agente) ha sempre goduto di un particolare rilievo. Ciò è dipeso dal carattere stesso della concezione religiosa e morale che la Chiesa ha attuato, difeso e sviluppato mediante il proprio sistema giuridico.

Perché il soggetto sia punibile deve quindi essere imputabile. Il can. 1321 & 1 recita: «*Nessuno è punito, se la violazione esterna della legge o del precetto, da lui commessa, non sia gravemente imputabile per dolo o colpa*»⁵⁶.

La piena imputabilità della pena vale, dunque, per chi ha violato la legge deliberatamente, con piena coscienza ed intenzione. Per tal motivo, il CIC esige che, nel caso di pene *latae sententiae*, trattandosi di pene che – come si è visto – si applicano senza un giudizio, si diano sempre: 1) il dolo e 2) la piena imputabilità.

La prima condizione è richiesta dal can. 1318 CIC del 1983, che recita: «*Il legislatore non commini pene latae sententiae, se non proprio in qualche delitto doloso (nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa), il quale possa essere di più gran scandalo, o non possa essere punito efficacemente da pene ferendae sententiae; tuttavia non costituisca censure, in specie la scomunica, se non con la massima moderazione e nei soli delitti più gravi*»⁵⁷.

L'invito del Codice alla prudenza e alla cautela in una materia tanto delicata, si sostanzia nell'enunciazione di tre condizioni necessarie per la comminazione delle pene *latae sententiae*: a) il delitto deve essere doloso, deve esserci cioè chiaramente dolo da parte del suo autore: i delitti colposi sono perciò esclusi a priori da questo tipo di pena; b) il delitto deve essere tale da provocare grave scandalo tra i fedeli; c) il delitto non deve essere punibile mediante le pene ferendae sententiae⁵⁸.

Ai fini del nostro discorso, ci interessa che il CIC abbia voluto porre l'accento sulla presenza del dolo, quale requisito ineliminabile per la comminazione di una pena *latae sententiae*. Ma il dolo si può dimostrare solo se il soggetto sia pienamente imputabile, poiché solo ad un soggetto pienamente imputabile si può attribuire la colpa morale di aver voluto violare la legge deliberatamente. Perciò, se manca la piena imputabilità, la pena *latae sententiae*, ivi compresa la scomunica, non può essere applicata.

Il requisito della piena imputabilità del reo vale naturalmente per ogni tipo di delitto doloso e lo si può considerare un vero e proprio principio generale di ogni ordinamento penale evoluto. Tanto più vale per le pene *latae sententiae*, dato il loro carattere eccezionale. E difatti il can. 1324, stabilendo dieci casi di circostanze attenuanti l'imputabilità, puntualizza al & 3 che, in tutti questi casi «*il reo non è tenuto dalla pena latae sententiae*»⁵⁹.

3.5 Le circostanze attenuanti ed esimenti

Le circostanze attenuanti non eliminano l'imputabilità, ma la riducono, impedendo che essa possa considerarsi piena. In conseguenza di ciò, si ha una mitigazione della pena già stabilita o una sua sostituzione con altre sanzioni, per esempio penitenze (che non sono tecnicamente pene, ma le sostituiscono od

aumentano: can. 1312 & 3). Recita infatti il canone 1324 al & 1: «*L'autore della violazione non è esentato dalla pena, ma la pena stabilita da legge o da precetto deve essere temperata, o in suo luogo deve essere adibita la penitenza, se il delitto sia stato perpetrato: 1° da colui che aveva un uso di ragione solo imperfetto...* [segue l'elenco delle altre nove attenuanti – ndr]»⁶⁰.

Tra queste circostanze attenuanti due ci interessano in modo particolare: al n. 5 e al n. 8. Al n. 5 si contempla il caso di chi fu costretto «*da grave timore, benché solo relativo, oppure da necessità o da grave incomodo, se il delitto sia intrinsecamente cattivo o si risolva in danno delle anime*»⁶¹. Qual è il senso di questa norma? Che chi ha compiuto un'azione «*intrinsecamente cattiva*» o che «*si risolva in danno delle anime*», non deliberatamente, ma solo perché costretto o da grave timore o da necessità o da grave incomodo, ha diritto che queste circostanze, attenuanti la sua imputabilità, siano prese in considerazione. E ciò comporta che la pena non possa essere più comminata nella sua pienezza o addirittura che debba esser sostituita da un altro tipo di sanzione, quale ad esempio la penitenza.

Ma perché le attenuanti di cui al n.5 del canone in esame non fanno venir meno del tutto l'imputabilità? Perché l'azione cui ci si è sentiti costretti era «*intrinsecamente cattiva*» oppure «*in danno delle anime*». Data questa natura dell'azione, occorre che una forma di sanzione sia mantenuta in vista del bene comune. Tra le pene che non possono essere mantenute vi è, però, la scomunica.

Al n.8 del canone sulle circostanze attenuanti, si contempla invece il caso di chi «*per errore, tuttavia per sua colpa, ritenne che vi fosse qualcuna delle circostanze, delle quali al can. 1323 nn. 4 e 5*»⁶². Quest'ultimo stabilisce le sette circostanze che esimono l'agente da ogni imputabilità, rendendo impossibile l'applicazione della pena. Le esimenti menzionate

sono quelle in cui si è violata la legge per timore grave anche se relativo, necessità e grave incomodo “*quando l’atto compiuto non sia intrinsecamente cattivo o non sia in danno delle anime*” o sia stato compiuto per legittima difesa⁶³. Dunque, per ciò che riguarda lo stato di necessità (categoria che più ci interessa analizzare) quando la violazione della norma è avvenuta con un’azione intrinsecamente cattiva o dannosa per la salvezza delle anime, si ha una circostanza solo attenuante, sufficiente però ad escludere l’applicazione della scomunica, che deve essere sostituita da un’altra pena o da una penitenza. Se la violazione, invece, è avvenuta con un atto né intrinsecamente cattivo né dannoso per le anime, allora l’imputabilità addirittura non sussiste e non si può irrogare né pena né altra forma di sanzione. Se, però, il soggetto per un errore colpevole (per errorem, ex sua tamen culpa) ha ritenuto di trovarsi nelle condizioni di cui ai nn. 4 e 5 del can. 1323 citato, cioè di essere costretto ad agire in stato di necessità (o per paura grave, incomodo grave, legittima difesa), senza che la sua azione costituisca qualcosa di malvagio in sé o di dannoso per la salute delle anime, allora in questo caso, ha diritto alle attenuanti. Il che significa che, anche in questo caso, se merita la scomunica, questa non può esser dichiarata perché deve essere sostituita da un’altra pena o da una penitenza. Va poi ricordato che quando l’errore di valutazione di cui sopra ha luogo senza colpa da parte del soggetto agente, allora, invece che all’attenuante, il medesimo ha diritto all’esimente: can. 1323, n. 7.

3.6 Stato di necessità: senso oggettivo e soggettivo

Da quanto visto è indubbio che per il CIC vigente le circostanze attenuanti ed esimenti hanno una valenza non solo oggettiva, ma anche soggettiva. Che significa ciò? Che esse de-

vono essere fatte valere anche quando la situazione di forza maggiore (stato di necessità, timore grave, etc.) *esista unicamente nella mente* del soggetto agente, sia il frutto di un suo *errore di valutazione*, errore che può essere persino dovuto a sua colpa, cioè ad un’ignoranza colpevole che induca il soggetto ad un “*giudizio falso circa una cosa*”⁶⁴.

Riprendiamo il testo del prof. Kaschewski: «*Quand’anche si volesse mettere in dubbio lo stato di necessità, così come sopra descritto [sua definizione giuridica e analisi della situazione spaventosa della Chiesa attuale – ndr], nessuno può negare che un Vescovo, il quale in tali circostanze consacra un altro Vescovo, è almeno soggettivamente convinto che si tratta di uno stato di necessità rovinoso per le anime. Onde non può parlarsi di una violazione premeditata della legge, perché chi contravviene alla legge ritenendo, sia pure a torto, giustificata la sua azione, non agisce premeditatamente contro la legge. [Il nuovo CIC è assai chiaro, come si è visto su questo punto]. Pertanto chi volesse supporre che lo stato di necessità esiste solo nella fantasia e nella immaginazione del Vescovo consacrante, difficilmente potrebbe contestargli che questa sua pretesa falsa convinzione sia passibile di pena. Anzi, quand’anche si volesse sostenere che egli abbia interpretato lo stato di necessità, in realtà inesistente, così da essere passibile di punizione, ne conseguirebbe che: 1) la scomunica non potrebbe infliggersi così come prevista dal canone 1382 [per la consacrazione senza mandato - ndr]; 2) una pena eventualmente inflitta da un giudice dovrebbe essere in ogni caso più mite di quella prevista dalla legge, così che anche in questo caso la scomunica non è ammissibile*»⁶⁵.

Ora, come si può negare che, nel caso di consacrazioni imposte dalla necessità, «un vescovo è almeno soggettivamente convinto che si tratti di uno stato di necessità rovinoso per le anime»? E il nuovo CIC tutela que-

sta convinzione al punto da stabilire una vera e propria presunzione di buona fede, visto che la tutela anche quando è erronea, cioè anche quando sia la conseguenza di un errore di valutazione da attribuirsi al soggetto agente e non alle circostanze. È evidente che la normativa vigente rende praticamente impossibile l’applicazione della scomunica “*latae sententiae*” alla consacrazione di un Vescovo senza mandato e che pertanto una scomunica dichiarata in dispregio di essa normativa (dei can. 1323 e 1324) deve ritenersi del tutto invalida con conseguente nullità intrinseca di *tutti* gli effetti che il diritto canonico le attribuisce.

Come ha potuto la Prima Sedes compiere un errore del genere nel caso di mons. Lefebvre? Ha forse fatto, violando il principio de internis non iudicat Ecclesia, un processo alle intenzioni di mons. Lefebvre, cosa che solo Dio può fare?

In realtà, nel famoso *Comunicato* apparso ne *L’Osservatore Romano* del 30.6.1988-1.7.1988 «*in relazione a voci circolate negli ambienti di mons. Lefebvre riguardo alla scomunica latae sententiae prevista nel can. 1382*», vale a dire in relazione all’opinione ivi ben radicata che una scomunica dovesse ritenersi del tutto invalida, in quel comunicato anonimo sembra esserci un tale processo alle intenzioni, perché vi si accusa mons. Lefebvre, e neanche tanto velatamente, di malafede. Vi si dice, infatti, che nella circostanza “*non si può applicare il can. 1323*”, che contempla, come sappiamo, lo stato di necessità fra le esimenti dall’imputabilità, per il semplice motivo che «*anche la pretesa “necessità” è stata creata appositamente da mons. Lefebvre per conservare un atteggiamento di divisione dalla Chiesa Cattolica*»⁶⁶. Più chiaro di così! E chi “*crea appositamente*” una situazione di stato di necessità, per mantenersi in un “*atteggiamento di divisione dalla Chiesa Cattolica*”, come bisogna dire che ha agito: in buona o in malafede? Come a dire: mons. Lefebvre no-

vello Fozio! La supposta malafede di monsignore, impedendo l'applicazione del can. 1323, giustificerebbe quindi la scomunica!

Va poi notato che il *Comunicato* in questione non nomina affatto il can. 1324, che stabilisce le famose attenuanti, anche in presenza di errore imputabile al soggetto agente. Quella che abbiamo chiamata la rilevanza soggettiva dello stato di necessità, concepita dal nuovo CIC in modo da escludere ogni processo alle intenzioni, viene qui passata del tutto sotto silenzio.

Non possiamo certo credere che l'autorità vaticana non conosca il diritto canonico. Il silenzio sul can. 1324 ha, secondo noi, una sua precisa ragione. Infatti, come si può dimostrare la supposta malafede in un Vescovo che creda erroneamente di trovarsi in stato di necessità e di agire di conseguenza? È una dimostrazione – ripetiamo – che può risultare solo da un processo alle intenzioni. E tuttavia l'accento alla malafede (*“pretesa necessità appositamente creata”*) è del tutto chiaro nel *Comunicato*. Ne consegue che la malafede si tenterà di farla apparire dalla volontà scismatica, attribuita (ingiustamente) a mons. Lefebvre. Le consacrazioni di Ecône, continua infatti il *Comunicato*, *“compiute espressamente contro il volere del Papa”*, sono da considerarsi addirittura *“atto formalmente scismatico a norma del can. 751, avendo egli [mons. Lefebvre] apertamente rifiutato la sottomissione al Sommo Pontefice e la comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti”*⁶⁷. La volontà scismatica di mons. Lefebvre sarebbe allora la prova della sua malafede nell'invocare lo stato di necessità. Questa tesi racchiude in sostanza il dispositivo della dichiarazione di condanna emessa contro il Vescovo francese. Il punto centrale del capo d'accusa è dato, perciò, dal concetto di scisma.

●Una rappresentazione distorta della normativa vigente

Prima di analizzare lo scisma dal punto di vista giuridico (sarà il nostro ulteriore gradino nell'esposizione dei termini giuridici della questione) vogliamo però rimarcare come la mancata menzione del can. 1324 sopra citato, che equivale all'esclusione di ogni possibile attenuante, da parte della giurisprudenza della Chiesa “conciliare” nel perseguire mons. Lefebvre e coloro che, sul luminoso esempio suo e di mons. De Castro Mayer, si sono mantenuti e si mantengono fedeli al dogma, sia diventata una vera e propria costante, tanto da aver provocato persino una rap-presentazione distorta di un istituto del nuovo diritto canonico.

Ci riferiamo al parere contenente la già citata *Precisazione* del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, in ordine alla validità della scomunica a suo tempo dichiarata (vedesi nota n. 33 del presente lavoro). In tale *precisazione* si dichiara, contro la “tesi Murray”: *«Comunque non si può ragionevolmente dubitare della validità della scomunica dei Vescovi, dichiarata dal motu proprio e dal decreto. In particolare, non sembra ammissibile la possibilità di trovare circostanze attenuanti o dirimenti circa l'imputabilità del delitto (cann. 1323-1324). Per quanto riguarda lo stato di necessità nel quale si sarebbe venuto a trovare mons. Lefebvre, bisogna ricordare che un tale stato deve esistere oggettivamente [sic] e che la necessità di consacrare dei Vescovi contro la volontà del Romano Pontefice, capo del collegio dei Vescovi, non capita mai»*⁶⁸.

La *precisazione* chiaramente fornisce un'immagine inesatta di quanto stabilito nel CIC. Afferma infatti che per esso lo stato di necessità *“deve esistere oggettivamente”*, mentre, secondo il nuovo Codice, lo stato di necessità, come si è visto, può esistere anche soggettivamente. Si dà in tal modo una rappresentazione distorta della normativa vigente quasi che il nuovo Codice consideri lo stato di necessità solo nella sua valenza oggettiva (al pari del Codice piano-

benedettino). Si passano così sotto silenzio quelle attenuanti, il legittimo ricorso alle quali, se la S. Sede avesse voluto, avrebbe potuto impedire l'applicazione di una scomunica, ingiusta oltretutto invalida.

(continua)
Causidicus

43) Kaschewski *op. cit.*, in *sì sì no no*, cit., p. 4 (traduzione francese in *La tradition excommuniée*, cit., pp. 51-57, p. 51) Neretti nostri).

44) *“Episcopi sunt Apostolorum successores atque ex divina institutione peculiaribus ecclesiis praeficiuntur quas cum potestate ordinaria regunt sub auctoritate Romani Pontificis”*.

45) Kaschewski *op. cit.*, p. 4; *tr. fr. cit.* pp. 51-52.

46) Vedi il *Commento al Codice di Diritto Canonico (= Commento)* a cura di mons. Pio Vito Pinto, Urbaniana University Press, Roma, 1985, pp. 771-2; v. Del Giudice *Istituzioni di diritto canonico*, 12a ed. rifatta, in collaborazione con G. Catalano, Milano, 1970, p. 488 ss.

47) Vedi *Commento* cit. p. 777; Del Giudice *op. cit.*, ivi.

48) *Commento* p. 772.

49) Cfr. *Das mosaïsche-rabbinische Strafgesetze und strafrechtliche Gerichtsverfahren* [Il diritto penale e la procedura penale mosaico-rabbinica], a cura del rabbino-capo Hirsch B. Fassel, Gross-Kanischa, 1870, rist. anast., Scientia, Aalen, 1981, sez. II, par. 13, p. 12.

50) *Ioan*, 12, 42-43. Un riferimento veterotestamentario si ha notoriamente in *Prov.* 22, 10: “Scaccia lo schernitore e ne uscirà con lui la contesa, e cesseranno le liti e le ingiurie” (trad. ital. dei due testi in *La Sacra Bibbia*, coordinata da G. Ricciotti, Firenze, 1940).

51) Cfr. la classica biografia di R. Ridolfi *Vita di S. Girolamo Savonarola*, Firenze, 1974, 5a ediz., pp. 283 ss.

52) Can. 2217 1, 2° CIC del 1917: “Poena dicitur... Latae Sententiae, si poena determinata ita sit addita legi vel praecepto ut incurratur ipso facto commissi delicti; ferendae sententiae, si a iudice vel Superiore infligi debeat”. Le pene latae e ferendae sententiae sono contemplate anche nel CIC del 1983, ma per la loro definizione bisogna rifarsi a quello piano-benedettino. La pena “determinata” è quella stabilita esplicitamente da una norma rivolta a tutti (lex) o a singoli individualmente specificati (praeceptum): “Poena dicitur: Determinata si in ipsa lege vel praecepto taxative statuta sit” (can. 2217 cit. & 1, 1°).

53) Can. 2217 & 2, 2° CIC 1917 cit.

54) Can 2217, cit., & 2: “Poena intelligitur semper ferendae sententiae, nisi expresse dicatur eam esse latae senten-

tiae vel ipso facto seu ipso iure contrahi, vel nisi alia similia verba adhibeantur". Il concetto è riaffermato nel CIC del 1983, che al can. 1314 così riassume la più ampia esposizione del piano-benedettino: "Poena plerumque est ferendae sententiae, ita ut reum non teneat, nisi postquam irrogata sit; est autem latae sententiae, ita ut in eam incuratur ipso facto commissi delicti, si lex vel praeceptum id expresse statuatur" (tr. it. alla p. 753 del citato *Commento*: "La pena per lo più è ferendae sententiae, così che non obbliga il reo se non dopo che sia stata irrogata; essa è poi latae sententiae, così che in essa si incorra per il fatto stesso del delitto commesso, se la legge o il precetto espressamente lo stabilisca"). Sul significato ora dichiarativo ora costitutivo dell'atto di condanna, cfr. Del Giudice *op. cit.*, p. 489.

55) Riportiamo tutto il can 1321: "1. Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissi, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa. 2. Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debitae diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. 3. Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat". Su questo canone e sul suo rapporto con il codice piano-benedettino, vedasi *Commento cit.*, pp. 758-759. Le definizioni presenti in quest'ultimo sono anche più chiare: cfr. CIC del 1917, cann. 2199 e 2200.

56) Il canone è già stato riportato nella sua completezza al n.29 del presente lavoro.

57) Questo canone riecheggia il c. 2241 & 2 del CIC piano-benedettino: "Censurae, praesertim latae sententiae, maxime excommunicatio, ne infligantur, nisi sobrie et magna cum circumspectione".

58) Si veda il *Commento*, cit., alla p. 756.

59) "In circumstantiis, de quibus in & 1 [che elenca i dieci casi di attenuanti], reus poena latae sententiae non tenetur". Il *Commento* recita: "Il & 3 anch'esso enuncia un principio generale, cioè che ogni diminuzione di imputabilità, libera dalle pene l. s., che richiedono, la piena imputabilità (cfr. can. 2218 & 2 CIC del 1917). È ovvio che, trattandosi di pene l. s., il giudizio se esiste una delle cause, di cui sopra, spetta allo stesso delinquente, diversamente da quanto avviene per le pene f. s., in cui sarà il giudice a stabilire se esista o meno la causa" (*Commento*, cit., pp. 765-766. Sottolineature nostre). Se il & 3 del can. 1324 enuncia un principio generale, quest'ultimo dovrebbe allora valere per tutti i casi nei quali è prevista una pena latae sententiae e quindi anche per l'apostasia, l'eresia e lo scisma, puniti in tal modo dal legislatore (can. 1364 & 1). Man-

cando la piena imputabilità, non potrebbero mai esser puniti con l'incorrere in una scomunica latae sententiae.

60) "Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet vel in eius locum paenitentiae adhiberi, si delictum patratum sit: 1° ab eo, qui rationis usum imperfectum tantum habuerit..." (sottolineature nostre). Si veda anche il *Commento cit.*, pp. 763 ss.

61) "ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum, coactus est, aut ex necessitate vel gravi incommodo...". Si veda il *Commento cit.*, p. 762: "Il principio generale di cui al can. 125 & 2 sancisce che un atto posto per timore grave ed ingiusto (si tratta della violazione morale a cui viene sottoposto chi subisce il timore) è valido se il diritto non stabilisce altrimenti; però in materia penale sia il timore assoluto che relativo, cioè tenuto conto del soggetto che pone la minaccia e di chi la subisce, libera da ogni pena".

62) "ab eo, qui per errorem, ex sua tamen culpa, putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de quibus in can. 1323, nn. 4 vel 5".

63) "metu gravi, quamvis relative tantum, coactus egit, aut ex necessitate vel gravi incommodo, nisi tamen actus sit intrinsece malus aut vergat in animarum damnus".

64) È la definizione dell'errore data dalla dottrina, riportata dal *Commento*, cit. p. 761: "l'errore, che è in rapporto di effetto con l'ignoranza, è un giudizio falso circa una cosa". Quanto all'ignoranza, essa è "la mancanza della scienza debita cioè uno stato abituale". Essa può essere colpevole ("leggera, grave, crassa o supina, affettata o pienamente dolosa"). L'ignoranza che "toglie ogni imputabilità penale è solo quella incolpevole" (*op. cit.*, ivi).

65) Cfr. *sì sì no no*, agosto 1988, cit., pp. 5-6; tr. fr. cit., pp. 5-56.

66) *Osservatore Romano*, cit.

67) *Ivi*.

68) *Mise au point du Conseil Pontifical*, cit., p. 529.

NO alla bestemmia! **Riceviamo e pubblichiamo**

Nello scorso mese di marzo un noto settimanale di cui non faccio il nome, per non fargli neanche pubblicità indiretta (del resto non ne ha bisogno) ha offerto in vendita, abbinata con il giornale, la cassetta del film blasfemo *L'ultima tentazione di Cristo*.

Quando tale film uscì, nel 1988, suscitò molte polemiche. Anche chi scrive queste righe si recò davanti ai cinema napoletani

che lo trasmettevano per recitarvi un rosario di riparazione. Conosco molte persone che si recarono alla mostra del cinema di Venezia e sommersero i posti dove quel film era proiettato di medaglie benedette. Si tratta di un "Cristo" che, quando la gente lo schernisce gridando "Se sei il Figlio di Dio scendi dalla Croce", accetta la provocazione. Scende. Non fonda per niente la Chiesa, ma... si sposa. Rimane vedovo e si risposa. Tradisce la moglie con la cognata. Viaggia per l'Asia. Appoggia i piani dei terroristi antiromani della setta ebraica degli Zeloti. Ultracentenario, mentre si trova in punto di morte nel proprio letto, gli appare l'arrabbiatissimo fantasma di Giuda, che lo accusa di essere stato ben più traditore di lui, visto che si è sottratto al suo destino di morire sulla croce. A questo punto, il film volutamente scombina il tutto. "Gesù" si ritrova sulla Croce. Non si capisce se era stato tutto un sogno o se, sfruttando i "magici" poteri di Figlio di Dio, era tornato indietro nel tempo.

La rivista in questione è, per così dire, recidiva. Lo scorso anno diffuse la cassetta dell'altro film blasfemo *Je vous salue, Marie* di Jean Luc Godard. Quando uscì, nel 1984, i cattolici fedeli fecero un tale rumore che il Vaticano fu costretto ad intervenire pubblicamente contro tale film. Faccio notare che nel 1984 la gerarchia, sia pure trascinata per i capelli, si mosse. Nel 1988, invece, salvo qualche voce, stette a guardare. Nel 1998, infine, i frati francescani conventuali del *Messaggero di Sant'Antonio* hanno premiato il film *I Giardini dell'Eden*. Si tratta di un'opera liberamente ispirata al *Vangelo acquariano di Gesù detto il Cristo*, scritto da un massone americano dei primi del secolo. Vi è mostrato un Gesù che adora Buddha!

Chiudo citando il testo di un messaggio su *L'ultima tentazione*, ricevuto (a quanto mi si dice) da un'anima che ha privilegi di comunicazioni celesti. Premetto che non voglio assumermi responsabilità circa l'eventuale origine di tale messaggio, ma le

cose che dice sono altamente plausibili.

“...Le persone che hanno fatto tale lavoro sono dal Signore già condannate per aver infangato la persona del Figlio di Dio. (...)

Coloro che vedranno tale dramma alterato non avranno mai pace. (...) Iddio è adirato e la misura di sopportazione è colma. (...) Tutti coloro che hanno determinato tale

oscenità sono sotto la condanna eterna”.

Lettera Firmata

SEMPER INFEDILES

● Il *Giornale* 5 agosto 1998 anticipò uno stralcio dell'intervista rilasciata dal cardinale arcivescovo di Bologna, **Giacomo Biffi**, poi trasmessa nella serata del medesimo giorno da Raidue, «sui grandi temi dell'escatologia cristiana (la morte, l'aldilà, la vita eterna, l'inferno, il paradiso ecc.)», in breve sui “novissimi”, che, com'è noto, sono un “punctum dolens” della “nuova teologia”.

Il card. Biffi – è altrettanto noto – passa per il “migliore” dei Vescovi italiani, così che un *Venerdì* di *Repubblica* del dicembre 1990 lo definì “Il Savonarola di Bologna” (v. *sì sì no no* 31 gennaio 1990 p. 1). Ebbene che cosa dice sui “novissimi” “il migliore” dei Vescovi italiani?

1) Dice che “il giudizio universale potrebbe essere un falso problema: nel senso che, se è vero che al di là del tempo non c'è il tempo, non è molto importante distinguere il giudizio particolare e il giudizio universale come se fossero temporalmente separati. Cioè ambedue sono costituiti nell'unico istante che è quello dell'eternità”.

Il “migliore” dei Vescovi italiani annulla così anzitutto la distinzione tra tempo ed eternità: se è vero che “al di là del tempo non c'è il tempo” il tempo, però, c'è, e nel tempo giudizio particolare e giudizio universale sono separati; ed anche agli occhi di Dio, cui tutto è presente, essi sono presenti come temporalmente separati, e non come “costituiti nell'unico istante che è quello dell'eternità”.

Soprattutto il card. Biffi dimentica che nel Credo egli professa come verità di fede il giudizio universale e lo professa “temporalmente separato” dal giudizio particolare, quando afferma che Cristo “*iterum venturus est*”, verrà “di nuovo” alla fine del mondo, “per giudicare i vivi e i morti” ed

anche quando professa “*la resurrezione della carne*”, dato che il giudizio universale è appunto quello che seguirà la resurrezione dei corpi, e farà partecipe anche il corpo della sentenza di premio o di condanna già ricevuta dall'anima nel giudizio particolare. A meno che per il card. Biffi non sia “*un falso problema*” anche la distinzione tra anima e corpo, esattamente come lo è per la “nuova teologia” e l'esegesi neomodernista, e allora ci deve spiegare che cos'è sepolto nel cimitero (o “dormitorio”) in attesa appunto del giudizio universale.

Il card. Biffi, infine, dimentica che il Magistero della Chiesa non ha affatto considerato la questione del giudizio universale un “falso problema”. Tant'è vero che ha confermato la distinzione tra giudizio particolare ed universale più volte, e, specialmente nel 2° Concilio di Lione (1274), nella Bolla dommatica *Benedictus Deus* di Benedetto XII (1336) e nel Concilio Fiorentino (vedi rispettivamente DB 464, 530 e 693); documenti, che, invece, stando al card. Biffi, sarebbero tutti fondati non su di una verità di fede, ma su un “falso problema” ovvero su un errore di prospettiva che separerebbe nel tempo, ciò che, invece, in realtà non lo sarebbe.

Il Concilio di Lione (DB 464), dopo essersi pronunziato sulla sorte delle anime separate dal corpo (e quindi sul giudizio particolare), prosegue: «*La medesima sacrosanta Chiesa Romana crede fermamente e fermamente afferma che, nondimeno, nel giorno del giudizio [universale] tutti gli uomini compariranno con i loro corpi davanti al tribunale di Cristo e renderanno conto delle proprie azioni (cfr. Rom. 14,10 s.)*». E il “Savonarola di Bologna” non se l'avrà a male se noi prefe-

riamo continuare a credere con la Chiesa il giudizio universale temporalmente separato dal giudizio particolare anziché seguire lui nella sua “novità” dissonante con quanto la Chiesa ha sempre creduto ed insegnato.

* * *

Alla domanda se “questo Paradiso è davvero in cielo come si dice” il card. Biffi risponde: «No, non lo si può localizzare. Localizzare il Paradiso è come localizzare Dio. Non si può dire che Dio sia in Argentina o in Danimarca, no?... Il Paradiso è una dimensione dell'essere. Noi partecipiamo a questa dimensione dell'essere divino».

Che vuol dire il card. Biffi? che i beati sono “in cielo, in terra e in ogni luogo” come Dio, perché partecipano della sua “immensità”?

Ma anche questo è dissonante con la dottrina cattolica, che non lo ammette neppure per l'umanità santissima di Gesù Nostro Signore. Certo, il Paradiso non si può “localizzare” nel senso che nulla sappiamo sulla sua ubicazione, perché nulla ci è stato rivelato in proposito, ma il Paradiso è anche un luogo, non è solo uno stato o una “dimensione dell'essere”. È un luogo, perché come tale lo indicano le Sacre Scritture e tale lo “*esige la presenza dell'Umanità di Gesù Cristo, della Beata Vergine assunta in cielo corporalmente e, dopo la risurrezione universale [temporalmente separata dalla morte o dal giudizio particolare] anche la presenza dei corpi gloriosi*” (Pietro Parente-Antonio Piolanti-Salvatore Garofalo *Dizionario di Teologia Domatica*).

Quando la Chiesa dice “Cielo” non intende il cielo atmosferico, ma intende, in opposizione alla terra, appunto il luogo

dove Dio si manifesta ai suoi figli senza veli e li rende beati della Sua Visione. La domanda dell'intervistatore rivela la crassa ignoranza in cui giacciono oggi moltissimi cristiani, e la risposta del card. Biffi non ha certo giovato a dissipare tanta ignoranza.

* * *

Quanto all'inferno, il card. Biffi, come già in passato, insiste che si potrebbe trattare di una semplice "possibilità": *«L'esistenza umana ha due possibili soluzioni, due possibili esiti. Noi ci auguriamo che questa sia semplicemente - direi - la situazione di diritto, ma che di fatto tutti scelgano il bene. Però non possiamo dirlo. Non possiamo dirlo? Non dobbiamo dirlo! La Sacra Scrittura, infatti, ci attesta inequivocabilmente che una parte degli uomini rifiuta ostinatamente Dio e la sua Misericordia, e che perciò parte di essi è già nell'inferno ed altri vi saranno, anzi «in genere le fonti [scritturali] indicano abbastanza chiaramente che il numero degli uomini dannati è grande» (Sacrae Theologiae Summa, BAC, Madrid De novissimis).*

Dunque l'inferno c'è e non è vuoto. Anche su questo "novissimo" il card. Biffi appare a rimorchio della "nuova teologia" che, a sua volta, a rimorchio del "fratello separato" calvinista Karl Barth, e non certo della Chiesa Cattolica, l'inferno lo vorrebbe solo come spauracchio (v. *Sacrae Theologiae Summa cit. De Novissimis* n. 161).

* * *

Sorvoliamo sulla favola dell'«ateo apparente» che «*crede di essere ateo*», ma «*in realtà crede in Dio*» perché «soffre» e «s'impegna» per la «verità assoluta» e la «giustizia assoluta», favola che il card. Biffi mostra di aver fatto sua e racconta ai suoi ascoltatori. È una favola che ci ricorda quella del «buon selvaggio» ovvero dell'uomo «buono per natura» che andò di moda in altra epoca e che riposa sul medesimo fondamento: la negazione del peccato originale. Ci domandiamo solo che cosa voglia mai dire per il card. Biffi «*credere in Dio*». Sembra che la fede anche per lui, come per i «nuovi teologi», non è anzitutto ed essenzialmente un atto dell'intelletto. Eppure il card. Biffi più volte (data l'età) ha professato nel giuramento antimodernista: «*Credo con somma certezza e professo sinceramente che la Fede non è un irrazionale sentimento che sgorga dalle profondità del subcosciente, per l'impulso del cuore e l'inclinazione della volontà moralmente informata, ma un vero assenso dell'intelligenza alla verità, ricevuta dall'esterno mediante l'ascolto*». Ed ecco che oggi il card. Biffi viene a favoleggiare di «atei apparenti», che credono di essere atei, ma in realtà «credono in Dio», perché hanno sofferto e si sono impegnati per la verità e la giustizia. Dunque, per lui, la fede non è un assenso dell'intelligenza alla verità ricevuta dall'esterno, ma è un irrazionale sentimento che sgorga dal subcosciente per l'impulso del cuore e l'inclinazione della volontà moralmente informata. Esattamente il contrario di quanto ha giurato

di credere ed avrebbe il dovere di credere!

E siamo tutti fermamente convinti che nessuno può essere salvato se non per mezzo delle sante parole e del sangue del Signore Nostro Gesù Cristo, che i chierici pronunciano, annunciano e amministrano. Ed essi soli debbono amministrarli e non altri.

San Francesco d'Assisi

Oh, non chiedeteCi qual è il «nemico» e quali vesti indossi! Esso si trova dappertutto e in mezzo a tutti; sa essere violento e subdolo. In questi ultimi secoli ha tentato di operare la disgregazione intellettuale, morale, sociale dell'unità nell'organismo misterioso di Cristo [la Chiesa]. Ha voluta la natura senza la grazia, la ragione senza la fede, la libertà senza l'autorità; talvolta l'autorità senza la libertà. È un «nemico» divenuto sempre più concreto, con una spregiudicatezza che lascia ancora attoniti: Cristo sì, Chiesa no. Poi: Dio sì, Cristo no. Finalmente il grido empio: Dio è morto; anzi: Dio non è mai stato.

Pio XII Nel contemplare

SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione: che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

Sped. Abb. Postale
Comma 27 - Art. 2 - Legge 5/19/95
ROMA



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

sì sì no no

Bollettino degli associati al
Centro Cattolico Studi Antimodernisti
San Pio X

Via della Consulta 1/B - 1° piano - int. 5
00184 Roma - Tel. (06) 488.21.94
il 1° lunedì del mese.

dalle 16 alle 18,30; gli altri giorni presso:
Recapito Postale: Via Madonna degli Angeli
n. 14 (sulla destra di Via Appia Nuova al
km. 37,500) 00049 Velletri - tel.: (06) 963.55.68

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau
Direttore Responsabile: Maria Caso

Quota di adesione al «Centro»:
minimo L. 3.000 annue (anche in francobolli)
Estero e Via Aerea: aggiungere spese postali
Conto corr. post. n. 60 22 60 08 intestato a

sì sì no no

Aut. Trib. Roma 15709 / 5-12-1974

Stampato in proprio

**Il numero del nostro fax è
(06) 963.6914**